

TAGLIACARTE

1. Sia consentito dedicare un 'tagliacarte' ad un libro formalmente estraneo alla nostra cerchia di studi, ma sostanzialmente ad essa vicinissimo. Mi riferisco alla raccolta di scritti di diritto privato (la terza, dopo una prima del 1966 ed una seconda del 1977) pubblicata da Francesco Santoro Passarelli col titolo *Ordinamento e diritto civile - Ultimi saggi* (Napoli, Jovene, 1988, p. XX-270). Sono pagine, come sempre, dense eppur limpide, nelle quali l'illustre maestro romano (ma prima ancora, negli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, professore a Napoli) affronta temi diversi e li inquadra nella sua visione di insieme del diritto privato, quale sopra tutto risulta da un suo celebratissimo trattato sulle *Dottrine generali del diritto civile* (ultima ristampa della 9ª edizione con data 1985): libro, questo, che nacque a Napoli nel 1943-44, fra bombardamenti nemici ed una grande eruzione del Vesuvio, dall'insegnamento di Istituzioni di diritto privato, professato imperturbabilmente dal S.P. (ne sono qui testimone) ad una schiera ridotta, ma impavida di studenti, che avevano agio (quando le sirene di allarme non chiamavano ai rifugi) di confrontare le sue lezioni con quelle di Istituzioni di diritto romano parallelamente impartite da Vincenzo Arangio-Ruiz. Ebbene si legga il saggio, pubblicato nel 1985 e riprodotto a p. 17 ss. della raccolta, in cui l'autore celebra i cento anni della rivista napoletana «Diritto e Giurisprudenza». Questa vecchia rivista di casistica, fondata nel lontano 1885, languiva ormai da anni quando ebbero l'idea di riprenderla e di portarla avanti, nel 1944, l'Arangio-Ruiz, il Forti e, appunto, il Santoro Passarelli, con la collaborazione di un piccolo gruppo di distinti magistrati e avvocati, a ciò, se ben ricordo, spinti e incitati anche da un giovane professore di Storia del diritto romano, che imperversava all'epoca tra Napoli e Catania. Sotto la direzione esecutiva lucidissima di Francesco Santoro Passarelli e con l'aiuto fattivo di tutti gli altri (né può dimenticarsi il coraggio dell'editore Eugenio Jovene, che, da poco dimesso dalla mobilitazione militare, rimise insieme le rovine della sua impresa commerciale e si gettò a tutto corpo in questa e in altre iniziative), «Diritto e Giurisprudenza» divenne quella rivista sobria e puntuale, assidua e diligente, ma sopra tutto sensibile quanto poche altre mai ai «casi» dell'esperienza giuridica contemporanea, che è stata sino al compimento del suo centesimo anniversario. Una rivista vicina a noi non solo e non tanto perché è nata dalla cooperazione felice di civilisti e di romanisti, ma anche e sopra tutto perché ha posto in atto, anno dopo anno, quello che è il grande insegnamento della storia giuridica romana (per chi, beninteso, lo intenda): la sollecitudine verso le mille e mille sfaccettature della vita sociale, non importa se di l'altrieri o di oggi, unita alla cura di capirle ed allo sforzo di rapportarle cautamente ai principii loro proprii. [A. G.].

2. La complessa personalità di Max Weber costituisce già da anni l'oggetto degli studi di Luigi Capogrossi Colognesi. Questo autore ha oggi dedicato il primo volume di un corso universitario, peraltro assai vicino ad una vera e propria monografia, al tema *Max Weber e le società antiche* (1 [Roma, la Sapienza, 1988] p. III-261), corredandolo con una separata appendice (p. 79, prive, chi sa perché,

di indice), che contiene tre scritti del Weber, del periodo 1895-1898, tradotti in italiano da B. Spagnuolo Vigorita. Il libro si divide in cinque capitoli: il primo (p. 1 ss.) sulla 'Storia agraria romana', con particolare riguardo alla comunità arcaica ed alle forme giuridiche e gromatiche dell'*ager romanus*; il secondo (p. 59 ss.) ancora sulla 'Storia agraria', con riguardo al passaggio dalla piccola proprietà quiritaria al grande capitalismo agrario ed alle forme tardo-imperiali; il terzo (p. 111 ss.) sulle giovanili 'Inchiesta agraria' e voce sui 'rapporti agrari' del 1897; il quarto (p. 159 ss.) sui 'rapporti agrari' nel testo e con l'introduzione del 1909; il quinto (p. 195 sss.) sulle società dell'antico Oriente Mediterraneo (Mesopotamia, Egitto, Israele, Ellenismo). [I. D. F.].

3. In un suo breve libro, dal titolo *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana* (Roma, Ediz. dell'Ateneo, 1988, p. 178), Enrico Montanari dedica un buon numero di pagine (p. 61 ss.) ad una famiglia di nostra conoscenza, quella dei *Mucii Scaevolae*, di cui segue le singolari vicende, connesse al fuoco sacro ed alla «violata dextra»; dalla figura leggendaria del «mancino» di Porsenna a quella dell'autore, tristemente finito (Lucan. *Phars.* 2.126-129), dei *libri XVIII iuris civilis*. [A. G.].

4. Nella collana 'Antiqua' (n. 48) sono stati ripubblicati in edizione fotostatica e sotto il titolo *La società in diritto romano* (Napoli, Jovene, 1988, p. XII-201), cinque saggi dedicati da Antonio Guarino al contratto di *societas*: saggi che esauriscono interamente il tema. [G. G.].

5. Un nuovo e approfondito studio (forse però, in qualche punto, leggermente prolisso) è stato dedicato da Fridolf Kudlien alla situazione dei medici nel mondo romano (K. F., *Die Stellung des Arztes in der römischen Gesellschaft. Freigeborene Römer, Eingebürgerte, Peregrine, Sklaven, Freigelassene als Aerzte* [Stuttgart, Steiner, 1986], p. VI-228). Il volume, che fa parte (n. 18) della collana «Forschungen zur antiken Sklaverei» diretta da J. Vogt e H. Bellen, si divide in due capitoli: il primo (p. 13 ss.) relativo alla diffusione e ripartizione sociale dei medici in Roma e nel suo mondo; il secondo (p. 153 ss.) relativo al trattamento dei medici sul piano sociale e su quello giuridico (v. particolarmente, su quest'ultimo punto, le p. 154 ss.). [A. R.].

6. Sono finora usciti cinque dei sette volumi previsti per la riedizione sistematica degli *Scritti di storia giuridica* di Giulio Vismara. Di particolare interesse per i romanisti è il volume su *La famiglia* (Milano, Giuffrè, 1988, p. VI-226). [M. D. P.].

7. I rapporti di vicinato sono stati riesaminati da Antonio Palma in un libro dal titolo «*Iura vicinitatis*». *Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica* (Torino, Giappichelli, 1988, p. 239). L'opera si divide in cinque capitoli. Il primo (p. 21 ss.) è dedicato alla indicazione delle fonti principali ed al rilievo dei motivi di interesse e degli spunti ideologici che hanno informato il regolamento della *vicinitas*. Il secondo capitolo (p. 55 ss.) descrive e studia le forme più risalenti di vicinanza. Il terzo capitolo (p. 111 ss.) studia le più caratteristiche evoluzioni di età repubblicana. Il quarto capitolo (p. 159 ss.) si impegna, attraverso una larga disamina di testi, nella dimostrazione della classicità

dei limiti posti dall'*aemulatio* e nel rifiuto delle interpolazioni che sono state sostenute al riguardo. Il quinto ed ultimo capitolo (p. 199 ss.) parla della disciplina del *paries communis* « tra conflitto e cooperazione ». Il volume, scritto con un linguaggio chiaro e conciso, è chiuso da un indice delle fonti. [G. G.].

8. Ampia trattazione dedica J. Michel Rainer alle costruzioni urbane e alle relative servitù (R. J. M., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht* [Graz, Leykam, 1987] p. 309). Il libro, di indirizzo piuttosto conservativo, si divide in dieci capitoli, rispettivamente dedicati: ai *iura praediorum urbanorum* in generale (p. 17 ss.); alla *servitus altius tollendi* ed a quella *a. n. t.* (p. 27 ss.); alle *servitutes luminum* (p. 57 ss.); alla documentazione archeologica (p. 74 ss.); alla *cautio damni infecti* (p. 97 ss.); alla *operis novi nunciatio* (p. 152 ss., 155 ss., 211 ss., 226 ss.); all'*interdictum quod vi aut clam* (p. 234 ss.); alle limitazioni del diritto di costruire (p. 242 ss.); al *prospectus* (p. 273 ss.); alle limitazioni legali delle libertà di costruire nell'ambito del diritto sulle costruzioni (p. 281 ss.). [A. R.].

9. *Sulla giurisdizione « in populos liberos » del governatore provinciale al tempo di Cicerone* (n. 104 delle Pubblicaz. Fac. Giur. Univ. Pisa: Milano, Giuffrè, 1988, p. VII-160). Così è intitolato un elegante saggio di Leo Peppe, il quale conferma la sua predilezione per temi attinenti al diritto preclassico e si inoltra in un esame approfondito e sottile di noti e meno noti passaggi ciceroniani. Il libro, dotato di indice degli autori e di indice delle fonti (p. 151 ss.), si esprime in quattro capitoli, di cui ecco i titoli: Questioni preliminari (p. 1 ss.); Il *negotium* tra Attico e Sicione e il senatoconsulto degli inizi del 60 a. C. (p. 35 ss.); Il divieto del *ius dicere* del governatore provinciale nei confronti dei *populi liberi* (p. 81 ss.); Intorno a Cic. *ad fam. XIII*, 56 (p. 115 ss.). Le conclusioni generali a p. 147 ss. [B. B.].

10. Gli amici di Arnaldo Biscardi, che non son pochi, usano dirsi tra loro nell'orecchio, benevolmente sorridendo, che a Biscardi le lodi e le manifestazioni di elogio piacciono molto. È la verità. Ma a chi non piacciono le lodi e le manifestazioni di elogio? L'unica differenza tra molti di noi, veri sepolcri imbiancati, e l'amico Biscardi è in questo, che molti di noi nascondono la loro soddisfazione nell'essere complimentati, mentre Biscardi, temperamento sincero ed espansivo, no. Anzi, ad essere giusti, vi è anche un'altra differenza tra molti di noi e Biscardi: che questi le felicitazioni che riceve le merita tutte e le merita pienamente. Per esempio, come si fa a non dire nuovamente 'bravo' ad Arnaldo Biscardi per la pubblicazione (da lui stesso introdotta a p. IX ss.) degli *Atti del III Seminario romanistico gardesano* (Milano, Giuffrè, 1988, p. XII-580), relativi ad un convegno del 1985 da lui, dopo quelli del 1976 e del 1978, promosso e animato? Si tratta di un grosso volume, denso di relazioni, prevalentemente di giovani e di giovanissimi, che spaziano dal diritto greco al diritto romano, percorrendo con scelta deliberata le vie aspre della filologia. Per chi lo studio dei diritti antichi lo pratici (come talvolta ancora succede) rimboccandosi le maniche e pretendendo che tutti (tutti quelli della bottega) si diano industriosamente da fare nel loro onesto lavoro artigianale, risulta chiara, chiarissima la fatica che il coordinatore di questi studi

ha compiuta, affinché essi si traducessero in pagine scritte e stampate. Biscardi, insomma, che per venticinque anni e passa ha messo amabilmente in agitazione l'Istituto di diritto romano dell'Università di Milano, ancora una volta ha fatto cosa degna di lui e dei suoi validi collaboratori milanesi. Rubo (e diffondo) per lui il felicissimo 'finale' con cui F.B.J. Wubbe (in *T.* 56 [1988] 268) ha chiuso (in elogio di un altro benemerito dei nostri studi, Giuliano Crifò) la sua cronaca del recente congresso (tanto per cambiare, presieduto proprio da Biscardi) dell'Accademia Costantiniana a Spello. Chapeau. [A. G.]

11. È intitolata ad *Andrés Bello y el Derecho Latinoamericano* la pubblicazione degli atti dell'omonimo *Congreso Internacional* svoltosi a Roma dal 10 al 12 dicembre 1981 (La Casa de Bello, Caracas, 1987, p. 15-525) e organizzato dall'ASSLA, l'Associazione di Studi Latino-Americani, nel contesto delle commemorazioni della figura del celebre romanista, in occasione del bicentenario della sua nascita. Già oggetto del *III Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, tenutosi a Bogotà dal 3 al 6 agosto dello stesso anno (sul quale SCHIPANI, *Nel nome di Andrés Bello*, in *Labeo* 27 [1981] 441 ss.), la vita e l'opera dello studioso di Caracas sono state nuovamente percorse, nel convegno romano, al fine della riscoperta delle più profonde radici giuridiche dell'America del Sud. Emerge, dal volume dedicato a Bello, il legame intenso e vivo dell'America Latina con la tradizione romanistica, e il collegamento costante di tale area socio-culturale con i paesi europei ove quella tradizione si perpetua tuttora: filo ideale efficacemente attestato dalla proficua attività dell'ASSLA., soprattutto nella persona del suo Segretario generale, Pierangelo Catalano, e del Centro Interdisciplinare di Studi Latinoamericani, diretto da Sandro Schipani, fra l'altro responsabile della Sezione Giuridica dell'ASSLA. La raccolta si snoda in tre capisaldi, corrispondenti ognuno ai momenti essenziali della produzione di Bello in campo giuridico. Anzitutto, le « ponencias » dedicate ad *Andrés Bello y el derecho internacional en America Latina* (p. 23-169), ove è dato risalto adeguato all'opera diplomatica e internazionalistica del giurista venezuelano: vivi contributi a questa sessione del Congresso sono stati forniti dal Murillo Rubiera (p. 23-55), dal Panebianco (p. 57-84), dal Gros Espiell (p. 85-94), dal Morales Paúl (p. 95-131), dall'Ilari (p. 133-149), dal Fois (p. 151-156) e dal Samtleben (p. 159-169). Il secondo « settore » (p. 17-299) è più specificamente dedicato a *Universidad y derecho romano en la formación del jurista segun Andrés Bello*. Apre la comunicazione dello Steger (*Derecho romano y modelo universitario de Andrés Bello*, p. 173-183), in cui vengono portate alla luce le fondamenta culturali dell'attività del Bello e il significato di essa quale barriera « contra la alienación ideologica y tecnologica » del diritto sudamericano. Il Pacheco (*Don Andrés Bello y la formación del jurista*, p. 185-204) ne rivisita l'agire culturale e politico, attraverso un'analisi incentrata sulle tappe basilari della vita dell'autore sudamericano. Lo Schipani (*Andrés Bello romanista-institucionalista*, p. 205-258) esamina le « Instituciones de Derecho Romano » del Bello, in una storia ideale delle opere istituzionali, a partire da quelle di Gaio e di Giustiniano, fino alle « Instituciones » di età moderna, europee e latino-americane. Il Luig affronta un tema maggiormente specifico, ossia

Gli 'Elementa Juris Civilis' di J. G. Heineccius come modello per le 'Instituciones de Derecho Romano' di Andrés Bello (p. 259-274). Il Villard si dedica all'influsso de I romanisti francesi nell'opera di Andrés Bello (p. 275-283), e al valore della loro opera per quest'ultimo. Il Dolezalek (*Andrés Bello e l'insegnamento della storia del diritto*, p. 285-293) mostra come il Bello, in età matura, nutrisse speranze riformistiche nei confronti del metodo di impostazione degli studi universitari di diritto, in corrispondenza del suo crescente interesse verso le materie storico-giuridiche. Il Gonzáles de Cancino (*La enseñanza de derecho romano en Colombia y la utilidad de un enfoque « bellista »*, p. 295-299) afferma, infine, la necessità di un « estudio reflexivo del sistema jurídico romano » nei paesi latino-americani, per la sua funzione di « modelo », di « guía » ai fini dell'affinamento della concettualizzazione giuridica in tale area culturale. L'ultimo ramo di ricerca del volume (peraltro il più corposo: p. 301-501) analizza *El Código Civil de Andrés Bello. Unidad y especificidad del sistema jurídico latinoamericano*. Fra i numerosissimi contributi di questa sezione del libro, vanno segnalati quelli del Ghisalbèrti (*Il Codice Civile di Andrés Bello, codice latino-americano*, p. 303-315) e del Castán Vasquez (*El Código Civil de Bello, factor de unidad*, p. 333-342) sul significato della codificazione cilena per l'America del Sud, e gli apporti alla discussione forniti dal Masi (*La legittimazione attiva alle azioni possessorie nel Código Civil di Andrés Bello*, p. 421-424) e dal Knütel (*Normativas paralelas en el derecho de obligaciones en el Código Civil de Andrés Bello*, p. 459-476) dedicati ad aspetti particolari delle problematiche relative al Codice cileno. A completamento del volume, le « palabras de clausura » del Presidente del Congresso romano, Rafael Caldera, del Direttore de « La Casa de Bello », Oscar Sambrano Urdaneta, del Vicesegretario dell'Istituto Italo-Latino-americano, Carlos Fernandez Sessarego, e del responsabile della Sezione Giuridica dell'ASSLA., Sandro Schipani. Quest'ultimo, in particolare, ha inteso evidenziare come i tre diversi temi affrontati nelle sessioni di studio siano in effetti « articolazioni della presenza profonda del diritto romano che, secondo le parole di Andrés Bello stesso, costituisce il 'curso principal' per la formazione del giurista » (p. 511): convinzione, questa, sempre vivamente radicata in Italia come in America Latina. [F. La.].

12. Sono stati pubblicati, a cura di Mariagrazia Vacchina, gli Atti del Convegno internazionale di studi sulla Valle d'Aosta tenutosi a St. Vincent nel 1987 (*La Valle d'Aosta e l'arco alpino nella politica del mondo antico* [Aosta, 1988] p. 175). Deve essersi trattato di un bel convegno, ottimamente organizzato, durante il quale, senza affatto tralasciare i pranzi di lavoro, i coffee-breaks, una serata musicale e una gita, sono state pronunciate in due giorni ben undici interessantissime relazioni. Assenti o non invitati i giusromanisti, non sono tuttavia mancate le comunicazioni di interesse giuridico, tra le quali fanno spicco quella di W. Eck, dal titolo « Die Leitung und Verwaltung einer prokuratorischen Provinz » (p. 102 ss.), e quella di U. Laffi su « L'organizzazione dei distretti alpini dopo la conquista » (p. 62 ss.). [A. G.].

13. Ormai un « volume » della raccolta gigantesca ANRW. (*Aufstieg und*

Niedergang der römischen Welt) non è concepibile in meno di due o tre tomi. Ecco, dunque, apparire il primo tomo del vol. II. 11 di ANRW. (Berlin, de Gruyter, 1988, p. 865), che sarà presto seguito, si annuncia, da un tomo secondo e da un tomo terzo. L'argomento è molto interessante: storia politica della Sicilia e della Sardegna, alla quale dedicano densi contributi G. Manganaro, R. J. A. Wilson (due articoli), N. Bonacasa, O. Belvedere, A. Mandruzzato, P. Meloni (due articoli), G. Sotgiù, R. J. Rowland jr. L'articolo di G. Manganaro («La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano», p. 3 ss.) e quelli di P. Meloni («La provincia romana di Sardegna. I: I secoli I-II», p. 451 ss.; «La Sardegna romana. I centri abitati e l'organizzazione municipale», p. 491 ss.) non tralasciano di occuparsi dell'organizzazione *iure publico* delle due province. [A. R.].

14. Degna di rilievo è l'argomentazione, condivisa da pochi altri, attraverso la quale B. Santalucia (*Il processo penale nelle XII tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* [1988] 247 ss.; *Alle origini del processo penale romano*, in *Iura* 35 [1984, ed. 1987] 52 ss. e nt. 18; voce *Processo penale, dir. rom.*, in *ED*. 36 [1987] 321 s. e nt. 18) cerca di dare una base testuale (a prescindere dal poco credibile *Cic. rep.* 2.31.54) alla tesi secondo cui l'età regia conobbe una sorta di processo comiziale avanti *lettera*, che si esercitava dal *rex* alla presenza (passiva) dei *comitia curiata*. Il Santalucia si rifà, a questo scopo, a Varr. *l. l.* 6.31, cioè ad un resto che gli editori moderni sono costretti a ricostruire sugli apografi quattro e cinquecenteschi delle pagine ormai perdute del *codex Laurentianus* LI. 10, e contesta l'edizione corrente, che è quella che Goetz e Schoell (Teubner, 1910) hanno basato sull'apografo (per quanto si può controllare dal resto, attentissimo) pubblicato nel 1521 da Victor e Diacetus: «*Dies qui vocatur sic 'quandoc rex comitiavit fas' [s]is dictus ab eo quod eo die rex sacrific[i]ulus † dicat ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe*». Perché, dice il Santalucia, fidarsi di un apografo che contiene un curioso «*sacrificiulus*» ed implica, per mancanza di un oggetto del «*dicat*», il segno di croce degli interpreti? Vero è che Festo (311 L.) spiega la sigla Q.R.C.F. parlando proprio del *rex sacrificulus*, che «*divinis rebus perfectis in comitium venit*», ma è lecito dare la preferenza agli altri apografi di Varr. *l. l.* 6.31, i quali sono tutti concordi nel trascrivere, eliminando ogni *crux*, che «*eo die rex (ex) sacrificio ius dicat*»: il che significa che Varrone, a differenza di Festo, discorreva dell'antichissimo *rex*, con riferimento al fatto che questi, nei *dies fissi* del 24 marzo e del 24 maggio, si presentava ai *comitia curiata*, dopo aver portato a (felice) compimento i sacrifici, per l'espletamento della giurisdizione penale. Al che mi permetterei di obiettare tre cose: primo, che il passo di Festo ha una sua peculiare rilevanza, perché l'opera di Festo è stata notoriamente ricalcata sui *libri de significatu verborum* di Verrio Flacco, che, a loro volta, hanno sfruttato materiale varroniano; secondo, che Varrone parla al presente (*dicat*) e dunque non allude all'antico *rex*, ma al contemporaneo *rex sacrificulus*; terzo, che, posto per ipotesi che Varrone alluda all'antico *rex* e al suo *ius dicere*, non è detto che egli si riferisca alla repressione

criminale, anzi l'«*itaque post id tempus lege actum saepe*» fa pensare alla *iuris dictio* civile. [A. G.].

15. Nel dicembre del 1987, parlando della importanza della esperienza giuridica romana ai simpatici studenti della giovane Facoltà giuridica di Teramo, io feci cenno, tra l'altro, del così detto *matrimonium sine manu* romano e suggerii di far capo alla esperienza relativa per risolvere oggi, nella prassi giuridica e nella legislazione, compatibilmente con l'art. 29 della Costituzione italiana, alcuni tra i molti e gravi problemi suscitati dal diffuso fenomeno della convivenza *more uxorio* e della «famiglia di fatto» (A. GUARINO, *Conoscere il diritto romano* [Napoli 1988] 9 s.). Mai avrei supposto che, di lì ad un paio di mesi, certo indipendentemente dal mio suggerimento (che era, ovviamente, molto cauto), sarebbe stata presentata, prima alla Camera dei Deputati (12 febbraio 1988, n. 2340) e poi al Senato della Repubblica (17 febbraio 1988, n. 861), una proposta (o disegno) di legge di iniziativa parlamentare avente per fine di provvedere, in quindici articoli, alla «disciplina della famiglia di fatto». Questo non è il luogo (né è mia la competenza) per esaminare sotto i profili costituzionalistici, civilistici e penalistici la interessante proposta. Questa è soltanto l'occasione per compiacersi che la proposta sia stata presentata e, tutt'al più, per richiamare l'attenzione dei nostri bravi parlamentari ancora una volta, e specificamente, all'istituto matrimoniale romano: il quale era diverso dal concubinato e riusciva a conciliare l'assenza di requisiti giuridici formali (celebrazione matrimoniale, dichiarazione pubblica di divorzio ecc.) col rispetto del principio monogamico (del principio: un rapporto matrimoniale alla volta). Principio, quello monogamico, che non sembra essere tenuto presente dall'art. 1 co. 1 della proposta, là dove si dice che la legge si riferisce ai «rapporti fra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno tre anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico». Questa disposizione, che non è esplicitamente relativa a due persone di sesso diverso (si tratta di un'omissione o si vogliono tutelare anche le unioni omosessuali?), spalanca troppo facilmente le porte alla possibilità, per gli esponenti del gallismo italico, di darsi, per esempio mediante il ricorso a molteplici atti di notaio (i quali atti più di quanto viene dichiarato dalle stesse parti non possono far «risultare»), di darsi, dicevo, alla poligamia. [A. G.].

16. Mi corre l'obbligo morale di riparare una mancanza: quella di non aver segnalato a suo tempo (v. *Labeo* 30 [1984] 379), con l'evidenza che meritava, la riproduzione fototipica, nella collana 'Antiqua' diretta da L. Labruna (n. 25), di un opuscolo pubblicato anonimo nel 1782 da André-Jean Boucher d'Argis sotto il titolo *Lettres d'un magistrat de Paris à un magistrat de province sur le droit romain et la manière dont on l'enseigne en France* (Napoli, Jovene, 1984, p. XXXVII-104, con nota di lettura di W. WOŁODKIEWICZ). La lunga ed elaborata 'nota di lettura' di Witold Wołodkiewicz è veramente illuminante, non solo per quanto riguarda il valore (non certo eccezionale) del libretto, ma anche e sopra tutto per quanto concerne la diffusione e il modo di insegnamento del diritto romano nelle Università francesi del '700. Allora sí, il diritto romano era impartito veramente troppo, largamente prevalendo sulle materie di diritto vigente, al punto di provo-

care le reazioni (forse esagerate, come tutte le reazioni) di uomini del calibro di Diderot e di Voltaire, per non parlare del nostro Alessandro Verri (cfr. p. XXII ss.). E fosse stato almeno insegnato bene, con ricerca ordinata e razionale dei suoi principi ispiratori. Macché: lo si propinava disordinatamente e in maniera superficiale, sopra tutto nelle Università di provincia, dando la stura, al termine dei corsi, a esami che, secondo il Boucher (p. 46), altrimenti non potevano essere qualificati che « bouffons ». Non starò a dire quale era il rimedio, forse peggiore del male, escogitato al proposito dal Boucher. Ribadirò soltanto che il saggio introduttivo del Wolodkiewicz è tutto da leggere e aggiungerò che, contro i disfavori di Voltaire, e di altri, il nostro André-Jean il diritto romano, pur proponendo giustamente una riduzione di numero dei corsi relativi, volle, tutto sommato, difenderlo e nobilitarlo, in ciò seguendo le orme di suo padre Antoine-Gaspard, che aveva scritto nell'*Encyclopédie* (sotto la voce *Droit romain*): « le droit romain est la meilleure source où l'on soit à portée de puiser la science des loix ». [A. G.].

17. In *Cronache Ercolanesi* 17 (1987) appaiono, fra gli altri, due contributi dedicati alla rinnovata esplorazione della celebre Villa ercolanese dei Pisoni, chiusa agli scavi fin dal lontano febbraio 1765, e ufficialmente riaperta ai lavori solo nell'ottobre 1986. Baldassarre Conticello, Soprintendente Archeologico di Pompei, effettua nel proprio articolo (C. B., *Dopo 221 anni si rientra nella Villa dei Papiri*, p. 9-13) un'illustrazione concisa di finalità e obiettivi perseguiti dall'intrapresa ricognitiva appena iniziata. Il riavvio della ricerca, « sogno proibito della cultura napoletana », è informato a ben definiti propositi: anzitutto, l'effettuazione di un esame circostanziato delle condizioni attuali della Villa; in secondo luogo, la definizione del grado di attuale percorribilità dei cunicoli aperti dagli scavatori borbonici; infine, il calcolo preciso della distanza dell'edificio dal mare e della sua effettiva ubicazione al momento dell'eruzione vulcanica, nonché dell'andamento della linea costiera rispetto alla Villa. In particolare il rinvenimento, alla ripresa degli scavi, di una notevole quantità di grano bruciato, viene segnalato come significativo dall'a.: tale scoperta darebbe infatti nuova linfa all'ipotesi che vede gli ultimi abitatori della dimora ercolanese come « dei contadini, dei pescatori, dei personaggi di modesta condizione e cultura » (p. 12), deduzione che potrebbe essere convalidata dal successivo acquisirsi dei dati nel corso dell'esplorazione. Antonio De Simone, nel resoconto archeologico delle prime indagini (D.S.A., *La Villa dei Papiri. Rapporto preliminare: gennaio 1986 - marzo 1987*, p. 15-36), traccia un'esauriente panoramica dell'attuale stato dei lavori, aggiungendo ad essa i dati documentari, cartografici e geografici già noti dalle ricognizioni di età borbonica. I risultati di maggiore momento sembrano essere il rinvenimento di una colonna gemina, che accredita l'ipotesi di un probabile ampliamento dell'edificio intorno alla metà del I secolo a.C., e l'ormai accertata struttura della costruzione, che risulta dovesse essere sopraelevata e snodantesi a terrazze digradanti verso il mare. L'articolo è integrato da un nutrito corredo informativo, cartografico e fotografico relativo alla Villa, con accurate precisazioni sulla realtà architettonica di essa. Emerge netta, dalla descrizione dei lavori, la sensazione che il rinnovarsi delle ricerche possa con-

sentire l'acquisizione di nuovi dati valutativi, intesi alla comprensione piena della realtà ercolanese agli albori dell'epoca classica. [F. La.].

18. Ida Paladino ha dedicato un'interessante monografia alla storia del collegio religioso degli Arvali (P. I., *Fratres Arvales. Storia di un collegio sacerdotale romano* [Roma, L'Erma di Bretschneider, 1988] p. 317). Come è noto, degli Arvali si sanno molte più cose in ordine al periodo del principato, che non in ordine al precedente periodo reepubblicano. Per ricostruire la storia di quest'ultimo l'a. è partita dalla attendibile ipotesi di lavoro che la riforma dell'istituto operata da Augusto non abbia comportato un rivoluzionamento, ma abbia comportato (giusta le caratteristiche generali della politica e della mentalità di Augusto) solo un riordinamento ed un perfezionamento, a sfondo tradizionalistico, del collegio sacerdotale e delle sue funzioni. Di qui la divisione del libro in due parti: la prima, in tre capitoli, sui dati di età imperiale; la seconda, in due altri capitoli (p. 195 ss.), sugli elementi certi e gli elementi ipotetici relativi al collegio in età repubblicana e in età arcaica. A proposito di questa, va particolarmente segnalato il cap. V (p. 233 ss.), relativo ad Acca Larentia e al mito di fondazione del collegio. [M. D. P.].

19. La politica legislativa di Antonino Pio attendeva da tempo di essere ripresa in considerazione: il che è stato fatto da Valerio Marotta con speciale considerazione degli interventi del principe in materia criminale (M. V., « *Multa de iure sanxit* ». *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* [Milano, Giuffrè, 1988, n. 64 delle Pubbl. Fac. Giur. Univ. Firenze] p. XI-409). Il libro si divide in tre parti: la prima, in due capitoli (p. 3 ss.), sulla produzione normativa di Antonino, della sua cancelleria, del suo *consilium*; la seconda, in due capitoli (p. 63 ss.), sulla 'cultura del potere', con particolare riguardo ai rapporti tra il principe e gli intellettuali dell'epoca; la terza, in tre capitoli (p. 171 ss.), sulla legislazione criminale, con particolare attenzione allo 'specchio' costituito dalla trattazione di Ulpiano. A parte gli indici (p. 393 ss.), il volume si chiude (p. 353 ss.), con una diligente e utilissima serie di tavole esplicative della produzione 'legislativa' di Antonino Pio e, in particolare (tav. III), delle *constitutiones* relative al diritto criminale emanate fra Traiano e Marco Aurelio. [A. R.].

20. *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (Napoli, ESI, 1988, p. 343) è il volume degli Atti del convegno di diritto romano svoltosi nel 1984 a Copanello per iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro. Il volume esce con tanto ritardo (cioè, praticamente, quando altri due convegni romanistici si sono svolti a Copanello nel 1986 e nel 1988) perché non vi è stato verso, malgrado ogni insistenza, di ottenere il testo riveduto e corretto delle relazioni pronunciate e fatte registrare da due partecipanti: F. Coarelli, che parlò dal punto di vista archeologico della Roma del V secolo, e C. Ampolo, che trattò dell'economia del Lazio e di Roma sempre nel secolo delle Dodici tavole. Per il resto le relazioni vi sono tutte (di S. Boscherini, di L. Amirante, di F. Serrao, di G. Franciosi, di E. Cantarella, di B. Santalucia e, in Appendice, di F. Fabbrini) e, intermezze ad esse, vi sono le « tracce » delle numerose ed accese discussioni tra i molti intervenuti, cui esse diedero luogo. Non sono un gran che (a p. 295 ss.) le « riflessioni

conclusive» di A. Guarino: il che non segnalo perché 'fisher of compliments' (complimenti che assolutamente non meriterei), ma perché partecipai al convegno di Copanello per spirito di servizio, a quattro giorni di distanza da un gravissimo lutto che mi aveva colpito, e, francamente, non avevo la testa, una volta tanto, al diritto romano. [A. G.]

21. Salvatore Tondo ha pubblicato per i suoi studenti romani un denso e chiaro 'corso' intitolato *Crisi della repubblica e formazione del principato in Roma* (Milano, Giuffrè, 1988, p. III-299). Il libro è composto da undici paragrafi ripartiti in tre capitoli: fattori e momenti della crisi della costituzione repubblicana (p. 7 ss.); svolgimento della crisi (p. 73 ss.); avvento del principato (p. 231 ss.). Attento e copioso l'apparato bibliografico. Forse un po' troppo esigua, in questa prima stesura, la trattazione dedicata all'opera di Ottaviano ed all'assetto augusteo del principato. [A. G.]

22. Emanuele Gianturco (1857-1907), nativo del piccolo paese di Avigliana in Basilicata, ma studente a Napoli, è stato uno dei più celebrati civilisti, avvocati, deputati al parlamento, che abbia avuto Napoli a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Sopra tutto egli è stato un indimenticabile maestro di giovani, divenuti poi a loro volta avvocati e professori, cui per lunghi anni ha impartito le sue lezioni non da 'straordinario' o 'ordinario' di Università (per quanto avesse vinto vari concorsi altrove), ma da 'libero docente', cioè da docente privato munito di autorizzazione ad insegnare in luogo dei professori ufficiali dell'Ateneo fredericiano, se ed in quanto gli studenti preferissero iscriversi ai suoi corsi: e gli studenti che ogni anno si iscrivevano alle sue lezioni erano varie centinaia perché, malgrado la sua severità di esaminatore, il suo entusiasmo e la sua efficacia didattica erano quasi leggenda. Di lui rimane ancor oggi, a Napoli, vivo il ricordo; e in Università, davanti alla Facoltà giuridica, resta un busto di bronzo, che ogni tanto bisogna ripulire (destino) dai baffi rossi che gli studenti vi appongono. Ebbene, come risulta da un recente volume commemorativo della sua poliedrica attività (*L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. MAZZACANE [Napoli, Liguori, 1987] p. 428), Gianturco era uno dei tanti giuristi napoletani del secolo scorso che avevano contatti epistolari cordiali e sconfinata ammirazione per Rudolf Jhering, un grandissimo germanico cui però non starebbe male, per molte e molte consonanze di spirito ch'egli ebbe ed ha tuttora con noi, la cittadinanza onoraria napoletana. Dai *Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*, editi la prima volta nel 1847, trasse tra l'altro ispirazione il Gianturco per pubblicare la sua *Crestomazia di casi giuridici* del 1884 (più volte ristampata, ma rimasta, purtroppo, ferma al primo volume), la quale ha dato l'avvio, in Italia, alla pratica dell'insegnamento casistico integrante quello esegetico o quello sistematico: una pratica spesso ingiustamente negletta, ma che sta tornando, in questi ultimi tempi, lentamente a fiorire. [A. G.]

23. Alf. 6 dig. D. 5.1.76 è un testo notissimo (quello del collegio dei giudici che non cambia per il mutar dei suoi membri e dei casi analoghi della legione e dei suoi soldati, del popolo e dei suoi cittadini, della nave e delle sue tavole,

nonché del corpo umano e del continuo ricambio delle sue *particulae minimae*: un notissimo responso di Alfeno (forse di Servio), che F. Schulz (*Storia giurispr. rom.* [1968] 158 s.), insospettito dal suo sapore scolastico, ha ritenuto parzialmente glossato. Ebbene si legga questo squarcio. « In una pagina che non gli fa onore, e che sarebbe meglio dimenticare, Fritz Schulz ha dubitato dell'autenticità di questa scrittura, e arriva a immaginare che da 'neque in' alla fine si tratterebbe solo di una tarda aggiunta. La motivazione fa ricorso ad argomenti della più scombinata e disarmante filologia interpolazionista, quella di un Beseler, non osiamo dire di un Gradenwitz o di un Pringsheim. Una leggerezza sconsolante, frutto del più ostinato pregiudizio — vi sarebbe da non parlarne neppure, se questi atteggiamenti non avessero fatto scuola negli studi romanistici, purtroppo più delle molte cose serie che Schulz poteva insegnare ». Con tre periodetti tra loro concatenati, Aldo Schiavone (*Giuristi e nobili nella Roma repubblicana* (Bari, Laterza, 1987) 132 ss.) è riuscito, in una volta sola, a dare una fiera bacchettata sulle dita a F. Schulz e ad insolentire (è la parola), tra altri che non nomina, tre romanisti egregi, che non sono in grado di rispondergli. È ben fatto questo atteggiarsi a giudice sprezzante di studiosi per di più trapassati? Sarà ben fatto se, da qui a cento anni, poco dopo la fatale scomparsa dello Schiavone nostro contemporaneo, qualche Schiavone del futuro, non apprezzando (come è pur possibile) l'enfasi di certe teorie sul « secolo della rivoluzione scientifica », proromperà, nei riguardi del loro autore e degli altri cui egli avrà fatto scuola, in analoghe disgustate condanne? Io ritengo fermamente di no: non solo perché rispetto i romanisti (nominati e innominati) con cui se la prende Schiavone, ma anche perché ho stima proprio di Schiavone, studioso acuto pur se talvolta un tantino immaginifico, e mi fa dispiacere sia che egli possa essere in un lontano futuro a sua volta svillaneggiato, sia che, al giorno d'oggi, egli non faccia sempre mostra, forse per eccesso di emotività, di quella fondamentale virtù della tolleranza, che deve stare alla radice della conversazione scientifica. Detto il che (doverosamente detto, perché, si sa, 'amicus Plato'), io aggiungerò che, per vero, lo Schiavone ha pienamente ragione nel difendere il testo di Alfeno dalla critica dello Schulz, anche se non mi sentirei di accogliere alcuni degli argomenti (forse di un filologismo un po' esasperato e di una sottigliezza piuttosto eccessiva), che egli porta a dimostrazione del carattere 'letteralmente' (non solo sostanzialmente) serviano del dettato di D. 5.1.76. Premesso che il testo riferisce una *quaestio* teorica (« *proponebatur* ») relativa ad un collegio giudicante di numero imprecisato di membri e che questi vengono in parte sostituiti per *excusatio* quando la *causa* è stata già (totalmente?) *audita*, il problema è se la *causa* (o *res*) sia sempre la stessa (e quindi il dibattimento non debba essere interamente rifatto), oppur no. La risposta affermativa di Alfeno (o di Servio) è plausibile, ed è evidente che ad essa si è pervenuti attraverso un'ampia discussione svoltasi nella cerchia ben nota degli *auditores Servii*. Perché, dunque, e con quale verosimiglianza, pensare al glossatore postclassico, quando è così quasi addirittura visiva la scena di Servio e dei suoi allievi, che si incalzano l'un l'altro con nuovi argomenti analogici, sino all'argomento supremo, anche se non proprio raffinatissimo (ma non

stiamo qui ad allungare il discorso), del corpo umano che è sempre lo stesso, eppure è sempre diverso per il rinnovarsi incessante degli atomi che lo compongono? All'ipotesi interpolazionistica bisogna ricorrere come ad *ultima ratio* (posso concedermi un richiamo ad A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* [1967] spec. 579 ss.?) e, nel caso nostro, dall'*ultima ratio* siamo, mi sembra, ben lontani. (A proposito, stavo per dimenticarmene. Nel senso della genuinità di D. 5.1.76 cfr., con buona pace dello Schiavone, G. von BESELER, *Juristische Miniaturen* [1929] 132-141). [A. G.]

24. L'argomento delicato e complesso dell'omosessualità nel mondo antico non poteva essere affrontato con più sagacia, più equilibrio e, sopra tutto, più serenità di pensiero e di stile. Eva Cantarella ha scritto su questo tema una egregia opera di storia, ed in particolare di storia giuridica (C.E., *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico* [Roma, Editori Riuniti, 1988] p. 301). Riassumere e sintetizzare non si può, oltre che segnalare che il libro tratta della Grecia a p. 17 ss. e di Roma a p. 129 ss. (aggiungendo al più, per i più minuziosi, che l'a., p. 138 ss., presceglie la denominazione di *lex Scantinia* in luogo di *lex Scantinia*). Il libro è tutto da leggere e da gustare, anche nelle numerose (e ben fatte o ben scelte) traduzioni di testi poetici e letterari più o meno famosi. [A. G.]

25. La corruzione politica e l'*ambitus* nella storia della repubblica romana sono stati trattati in grandissima sintesi, ma con apprezzabile precisione di riferimenti alle fonti, da Rafael R. Chenoll Alfaro (*Soborno y elecciones en la republica romana* [Malaga, Universidad, 1984, lito] p. 181). [G. G.]

26. Masaoki Doi, autore già noto per altri suoi studi su Spartaco, ha pubblicato sulla guerra spartachiana un intero volume in lingua giapponese (D.M., [La rivolta di Spartaco. Guerra servile nella repubblica romana] Tokyo, Aoki Publ., 1988, p. 262). Il libro si divide in sette capitoli, rispettivamente dedicati: all'ambiente dei gladiatori, alla struttura della società romana, agli avvenimenti intercorsi tra lo scoppio della rivolta e l'occupazione di Thurii, alla 'lunga marcia' verso le Alpi, alla disfatta dell'esercito spartachiano, al significato della rivolta servile nella battaglia per la libertà, ai riflessi storici della vicenda spartachiana. Un saggio, mi sembra, politicamente e ideologicamente molto impegnato, al quale auguro, sia pure da sponde diverse, la massima fortuna. [A. G.]

27. Una importante sentenza della Corte Costituzionale italiana (23-24 marzo 1988 n. 364, red. Dell'Andro, in G.U. 30 marzo 1988) ha inferto un fierissimo colpo ad uno dei principii fondamentali dell'ordinamento penalistico vigente in Italia (come in altri paesi moderni): il principio, formulato nell'art. 5 cod. pen., «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale». Attraverso una lunghissima 'motivazione', piena di parentesi esplicative e di note dottrinarie (e non esente, forse, da qualche interpolazione o glossema), la Corte ha proclamato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile» (cioè, in altri termini, ha stabilito che l'art. 5 va inteso come se dicesse «l'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile»). Di fronte all'alta

autorità della Corte io sono più che mai, sopra tutto in questa sede, nella condizione di quel ciabattino che pretendeva di valutare una figura dipinta da Apelle e cui l'artista giustamente disse di limitarsi a criticare, della sua opera, la fattura delle scarpe. Non spenderò, dunque, nemmeno una parola intorno al buono o cattivo fondamento delle numerose 'contrarietà' viste dalla Corte tra l'art. 5 e vari articoli della Costituzione italiana (contrarietà che culminano, ad ogni buon conto, nell'affermazione tranciante che l'art. 5 «viola... lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale»); né, tanto meno, mi indugerò sul delicato problema se siano o non siano giustificabili certe (non poche) sentenze costituzionali italiane, che si spingono ad affermare l'illegittimità costituzionale anche di ciò che il legislatore ordinario non ha espressamente statuito o espressamente escluso (sul punto, per il pochissimo che vale, v. A. GUARINO, *Le sentenze costituzionali 'manipolative'*, in *St. Scaduto* [1967] 3 ss.). Limitiamoci alle scarpe, cioè alla valutazione pratica del nuovo principio italiano circa la ignoranza della legge penale. Esso è l'espressione di un altro tentativo di risolvere, con riferimento al diritto penale, quello che è stato un secolare problema dell'antico diritto romano: il problema di conciliare l'esigenza fondamentale d'ordine, per cui «*ignorantia iuris non excusat*», col dato di fatto (molto diffuso, e mai stoltamente negato, in epoca romana) che vi sono numerose situazioni personali (si pensi, per i Romani, a quelle dei militari, dei villici ecc.) di assoluta e insuperabile inferiorità sociale, le quali rendono comprensibile e addirittura doverosa l'esenzione dall'obbligo di conoscere il diritto (sul punto, da ultimo, T. MAYER-MALY, in *Labeo* 34 [1988] 68 ss., con riguardo alla più recente opera pubblicata in materia). Tutto in regola, dunque? La Corte costituzionale italiana è in linea con la tradizione giuridica romana? Non so. Anzi ne dubito. I Romani, infatti, non hanno mai avuto una Carta costituzionale che (non so dire se e quanto fittiziamente) ha affermato in modo solenne (art. 2) che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione... di condizioni personali e sociali», ed ha poi aggiunto, con grande fervore, che compito della repubblica non è di indulgere alle disuguaglianze tuttora esistenti sul piano concreto, ma è, al contrario, di rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano «di fatto» la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Questo fondamentale articolo (che, per vero, la Corte ha invece invocato proprio contro la costituzionalità dell'art. 5 cod. pen.) sembra, a me calzolaio, che non giustifichi la persuasione che un cittadino italiano moderno possa essere 'diverso' *de iure* dagli altri cittadini quanto a conoscenza delle leggi vigenti (dove va a finire, infatti, la sua pari dignità sociale e la sua eguaglianza con gli altri cittadini?); sembra a me che esso reclaims a gran voce, visto che le disuguaglianze *de facto* tuttora e molte vi sono, una moltiplicazione degli sforzi della «repubblica» affinché, anche per quanto riguarda le leggi (e in particolare le leggi penali), tutti siano posti in grado di effettivamente conoscerle, sì da essere tutti parimenti responsabili per averle trascurate. L'aver concesso, invece, ai cittadini italiani la possibilità di invocare l'ignoranza «inevitabile» (inevitabile non da tutti e in egual modo [nubifragio, frana, black-out ecc.] ma inevitabile, per ragioni

eminentemente soggettive, solo, caso per caso, da singoli e concreti cittadini) significa, se non erro: da un lato, aver sorvolato sull'impegno che deve aversi dallo stato per 'parificare' di fatto (anche nella conoscenza delle leggi) i cittadini italiani; dall'altro lato, aver spalancato le porte all'ingresso, nelle aule giudiziarie penali, di infiniti e sottilissimi cavilli difensivi circa la esistenza della ignoranza inevitabile. (A tutto vantaggio, fra gli altri, degli analfabeti di ritorno, dei filosofi anassimeniani e dei giusromanisti acchiappanuvole). [A. G.]